



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

Dr. Domenico	TONI	Presidente
Dr. Eva	TOSCANI	Consigliere
Dr. Antonia	MARTALO'	Rel. Consigliere

all'udienza del 31 maggio 2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(in c.c. art. 23 bis 137/2020 conv. con Legge nr. 176 del 18.12.2020)

Nel procedimento penale a carico di:

NAPOLITANO Stefano, n. 8.7.1957, res. Arnesano, Via S.P. Monteroni-Magliano, 139

Pres. : negativo - LIBERO NON PRESENTE -

IMPUTATO

Del reato di cui agli artt. 81, 2° co. c.p. e 8 D.L.vo 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in qualità di titolare di omonima ditta individuale con sede in Arnesano, esercente attività di fabbricazione di saponi e detersivi, in qualità di titolare di fatto della ditta individuale CENTER GROSS MIBAR SUD, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto emetteva negli anni dal 2009 al 2013 circa 1.048 fatture riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti per un importo imponibile ed una imposta dovuta come da prospetti allegati (nr. 23 pagine). Comm. in Arnesano dal 2009 al 2013 e accertato 26.9.2014

APPELLANTE

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce emessa in data 11.12.2018 che così provvedeva:

dichiara Napolitano Stefano colpevole del reato continuato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni due di reclusione. Spese processuali.

Applica al Napoletano le pene accessorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 D.L.gs. 74/2000, per la durata di anni due, nonché la pena accessoria di cui alla lett. d) art. cit.

Sentenza N. 925

Del 31.05.2021

N. 1143/2019 R. Gen.

N. 10015/2014 R. Gen. Not. Reato

Depositata il

23/07/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Enrica PODOCCHI

Comune di Arnesano - Cod. Amm. c_a425 - Prot. n. 0012305 del 17/12/2021 13:28 - ARRIVO

Pubblicazione della sentenza sul sito Internet del Ministero della Giustizia a spese del condannato, nonché mediante affissione nel comune di Lecce e di Arnesano.

Le parti hanno così concluso:

Il P.G. per la conferma della sentenza, salvo prescrizione;

Il difensore dell'imputato, avv. Maria Luisa Greco, per l'accoglimento integrale dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del Tribunale di Lecce in data 11.12.2018 Napolitano Stefano veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, perché ritenuto colpevole di aver emesso fatture riconducibili ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'IVA e delle imposte sui redditi.

Accertava il giudice di primo grado come la responsabilità a carico dell'imputato derivava da indagini esperite nell'ambito di altro procedimento nel quale era emerso che alcune ditte e società, coinvolte nel procedimento penale numero 525 /2013 rgnr, avevano avuto apparenti rapporti di lavoro con la ditta individuale dell'imputato esercente l'attività di fabbricazione di saponi detergenti.

Veniva acquisita documentazione fiscale in grossa quantità e si accertava la emanazione di fatture "sospette" nelle quali l'imputato risultava o soggetto attivo o soggetto passivo.

Innanzitutto i militari riuscivano ad accertare come, a fronte di un imponibile esposto in dichiarazione dei redditi pari ad una determinata cifra, l'imputato avesse emesso fatture per un imponibile inferiore. Ciò accadeva sia con riferimento all'anno 2010, all'anno 2011, all'anno 2012 e all'anno 2013. In ragione di ciò si effettuavano indagini più approfondite così rinvenendosi una valigetta contenente complessivamente n.1048 fatture riferibili alle annualità 2010, 2011, 2012 e 2013 relative ad operazioni risultate inesistenti, compilate differentemente dalle altre, a fronte delle quali l'imputato non riusciva ad esibire alcun documento che comprovasse l'esistenza delle sottostanti operazioni.

I militari avviavano, così, delle verifiche volte ad accertare la reale sussistenza di tali operazioni anche nei confronti delle ditte apparentemente emittenti le fatture in oggetto, così accertandosi che alcune di queste (in particolare la ditta "Center Gross Mibar Sud" con apparente titolare Barbhur Myai, la ditta Or.Ma sas di Orsini Francesco) erano all'epoca inesistenti e inattive; con riferimento ad altre fatture nelle quali il Napolitano era soggetto attivo, invece, si accertava che le ditte passive avevano avuto rapporti commerciali con il Napolitano, sì, ma di complessivo valore inferiore a quello indicato nelle fatture.

Riteneva, pertanto, il giudice di prime cure provata la responsabilità penale dell'imputato per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 8 dlgs.74/2000, in forma continuata.

Avverso la citata sentenza proponeva tempestiva impugnazione la difesa dell'imputato articolando i seguenti motivi:

1. Assoluzione per errata valutazione della prova. Non sarebbe stata offerta dal giudice di primo grado alcuna prova logica degli assunti accusatori. Inoltre si sarebbe fatto riferimento alle fatture emesse nei confronti della ditta Or.Ma sas che non risulta indicata nel capo di imputazione. I testi escussi avrebbero escluso di

essersi recati ad effettuare controlli presso le ditte apparenti destinatarie delle fatture. La ditta è risultata priva di apparecchi elettronici che potessero emettere fatture dattiloscritte come quelle rinvenute (non a caso quelle reali sono risultate redatte manualmente), sicchè non sarebbe certo che a formarle fosse stato l'imputato.

2. Concessione delle circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al caso concreto e tenendo conto del fatto che i precedenti dell'imputato sarebbero molto risalenti nel tempo.

La sentenza va riformata nei termini che si indicheranno.

Con riferimento ai motivi di appello riportati sub 1, deve rilevarsi la infondatezza.

Preliminarmente deve ritenersi del tutto inveritiero che le fatture emesse dalla ditta Or.Ma sas, quale soggetto attivo, non sarebbero ricomprese nel capo di imputazione. Questo, infatti, testualmente ascrive all'imputato la responsabilità relativamente a fatture indicate nei prospetti allegati. E proprio alla pag. 5 degli stessi risultano riportate le fatture nn. 311, 315, 313, 331, 347, 353, 356 e numerose altre del 2012 in cui il soggetto attivo è proprio la ditta Or.Ma. sas di Orsini Francesco.

Quanto alla prova logica degli assunti accusatori, a differenza di quanto dedotto nell'atto d'appello, questa è facilmente rinvenibile negli esiti degli accertamenti esperiti dalla guardia di finanza che accertava la insussistenza delle ditte Centergross Mi bar sud e Or.ma SAS e quindi la totale fittizietà delle fatture intercorse tra i due soggetti commerciali.

Quanto alla prima ditta si accertava che l'apparente titolare fosse un cittadino rumeno senza fissa dimora e che presso l'indirizzo in cui era fissata la sede legale ed amministrativa della ditta non esisteva alcuna azienda, nè era in corso alcun tipo di attività anche solo amministrativo o economico-commerciali.

Mancava quindi ogni riscontro materiale che provasse che la ditta in questione esistesse realmente e potesse aver avuto rapporti commerciali con l'imputato che giustificassero le fatture rinvenute.

Medesimi accertamenti venivano posti in essere con riferimento alla seconda ditta, Or.Ma sas per la quale si accertava che nella sede in cui risultava indicata la sede operativa della azienda non era in corso alcun tipo di attività, nè commerciale, nè amministrativa. Poiché le fatture apparentemente emesse da tali due ditte erano in possesso del Napolitano e considerata la loro inesistenza, facile dedurre che i due organismi non potevano che fare capo al Napolitano stesso che, in caso contrario, non avrebbe avuto titolo per detenere fatture emesse da terzi (nei confronti della sua ditta o di altre).



D'altro canto una verifica relativa ai soggetti passivi di altre fatture –nelle quali la ditta del Napolitano risultava soggetto attivo- consentiva di far emergere una difformità fra il quantitativo di merce rinvenuto presso gli esercizi commerciali oggetto di verifica e l'importo trascritto nelle fatture risultato notevolmente Superiore rispetto alla merce rinvenuta. Ciò prova la capacità di vendita di prodotti da parte del Napolitano e rappresenta un ulteriore elemento di prova a suo carico.

A tali considerazioni si aggiunga quella maggiormente rilevante secondo cui, richiesto di produrre altra documentazione che potesse comprovare le operazioni commerciali sottese alla emissione di quelle fatture, l'imputato restava inerte non riuscendo in alcun modo a provare alcunchè.

La riportata piattaforma probatoria risulta puntualmente riportata nella impugnata sentenza.

Nessuna rilevanza assume a tal fine la circostanza che a recarsi presso le sedi delle ditte in cui si effettuò la verifica non furono i militari escussi a dibattimento, ben potendo la relativa attività essere stata affidata ad altri appartenenti la Guardia di Finanza.

E men che mai appare circostanza utile e sufficiente ad escludere la responsabilità in capo all'imputato il fatto che le fatture false fossero state emesse meccanicamente (e non manualmente come le altre) così da provare che le prime non potessero essere ascritte al Napolitano.

Il reato in esame, infatti, non punisce la fisica produzione dei documenti fiscali in questione, bensì la loro utilizzazione a fini illeciti. La condotta sanzionata dall'art.8 dl.vo 74/2000 non è la materiale formazione del documento falso (che, quindi, ben può essere effettuata anche da terzi), ma il suo rilascio (certamente riferibile al Napolitano che era l'amministratore della relativa ditta emittente) finalizzato all'evasione delle imposte Iva.

Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, pure invocata dalla difesa, va ricordato che queste hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo.

Nella fattispecie in esame non ricorre alcun elemento favorevolmente valutabile che giustifichi tale mitigamento del trattamento sanzionatorio (non risultando, ad esempio, che egli abbia concorso a risarcire allo Stato il danno patito) ed i precedenti penali dell'imputato, pur risalenti (egli veniva condannato con sentenza del 20.4.1993 per il delitto di ricettazione, il 9.6.2005 per il delitto di uso di segni distintivi alterati e il 10.1.2006 per il reato di percosse) depongono per un giudizio negativo della sua personalità.



Deve dichiararsi la estinzione del reato per prescrizione relativamente alle fatture dell'annualità 2010 per essere decorso il relativo termine.

Tale termine deve correttamente individuarsi in quello di anni 7 e mesi 6 atteso che la diversa durata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 74/2000 è divenuta operativa a partire dall'anno 2011 (anno di entrata in vigore della legge di conversione del dl.138/11) e cioè successivamente alla commissione del reato.

Il termine di prescrizione è quindi decorso il 30 giugno 2018.

Quanto all'annualità 2011 deve evidenziarsi che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'emittente perde la disponibilità della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. Ha precisato la Corte di Cassazione (*Sez. 3 - , Sentenza n. 47459 del 05/07/2018*) che "Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).

In considerazione di ciò l'emissione delle fatture relative all'anno 2011 (a prescindere dalla loro data di rilascio) sono tutte relative al medesimo periodo di imposta e, quindi, sono soggette al termine di prescrizione di cui all'art.17 dl.g.vo 74/00 e, di conseguenza, il relativo reato non è estinto.

In considerazione di ciò la pena va ridotta eliminando l'aumento corrispondente al reato relativo all'annualità 2010. Questo è stato individuato dal giudice di prime cure in mesi due di reclusione (ove si consideri che è stato indicato un aumento di mesi sei di reclusione per tre annualità di imposta).

Sicché la pena finale sarà di anni uno e mesi dieci di reclusione, pena che si ritiene congrua alla luce del fatto che quella base coincide con il minimo edittale e, in quanto tale, non è suscettibile di ulteriore riduzione e gli aumenti per ciascuna ulteriore annualità è stata contenuta in mesi due di reclusione, misura piuttosto ridotta alla luce dell'elevato numero di fatture emesse.

Il carico di lavoro giustifica la riserva della motivazione nel termine indicato in dispositivo.

PQM

La Corte letto l'articolo 605 CPP in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 11.12.2018 appellata da Napolitano Stefano dichiara non doversi

procedere a suo carico limitatamente alla condotta relativa alla annualità 2010 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni uno e mesi dieci di reclusione.


Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Lecce 31.5.2021

Il consigliere est.

Dr.ssa Antonia Martalo



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Firma: 

Il Presidente

dr. Domenico Toni

